

Art. 31

(Servizi sperimentali)

1. Il servizio sperimentale presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia disciplinate dal presente regolamento ed è avviato solo a seguito della positiva valutazione di un progetto nel quale viene esplicitata:

a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all'offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;

b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all'interno del quale almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia;

c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni.

2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato al Comune competente che, ai fini della sua valutazione, può avvalersi dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tenuto conto delle linee di indirizzo sui principi ed i criteri pedagogici di riferimento per le attività definite dal Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, ove emanate.

2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2 il progetto di cui al comma 1, qualora sia predisposto con caratteristiche richieste da specifici atti di programmazione regionale, è presentato ai fini della sua valutazione alla Regione.**29**

Note

29 Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/3/2017, n. 056/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).